



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Avviso per la definizione delle quattro terne di nominativi ai fini della nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (A.N.V.U.R.), di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12.

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO l'articolo 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, e ss.mm.ii., recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 recante il regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento della Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (A.N.V.U.R.), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, e, in particolare, gli artt. 6, 7 e 8;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 175 del 20 febbraio 2026 con il quale è stato costituito il Comitato di selezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (A.N.V.U.R.);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

TENUTO CONTO che il Prof. Marco Mancini è stato individuato come Presidente del predetto Comitato, come risulta dal verbale n. 1 della riunione di insediamento del Comitato in data 27 febbraio 2026;

RAVVISATA la necessità di selezionare le quattro terne di nomi da sottoporre al Ministro per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell'A.N.V.U.R. in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e ss.mm.ii.

**Il Presidente del Comitato di selezione di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca n. 175 del 20.2.2026**

DISPONE

**Articolo 1
Oggetto**



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

1. Con il presente Avviso è indetta una procedura selettiva per l'individuazione delle quattro terne di nomi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e ss.mm.ii citato in premessa, finalizzate all'individuazione dei componenti del Consiglio direttivo dell'A.N.V.U.R. Nell'ambito delle suddette terne il Ministro sceglie i nominativi dei soggetti da proporre quali componenti del Consiglio Direttivo dell'A.N.V.U.R. *“tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari”*.
2. Le terne hanno validità triennale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 e ss.mm.

Articolo 2

Requisiti e ambiti di competenza

1. Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e ss.mm.ii, visto il Verbale n. 2 del Comitato, i candidati, italiani o stranieri, dovranno dichiarare per quale delle seguenti aree intendano presentare la propria candidatura, in ragione della propria prevalente competenza professionale e scientifica, dedotta dal proprio Curriculum Vitae e dalla lettera di presentazione di cui all'articolo 3:
 - a) Area Tecnico-scientifica: corrispondente alle aree CUN 01, 02, 03, 04, 08, 09;
 - b) Area Scienze della vita e della salute: corrispondente alle aree CUN 05, 06, 07;
 - c) Area Economico-giuridico-umanistica: corrispondente alle aree CUN 10, 11, 12, 13, 14;
 - d) Area Istituzioni AFAM: comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ciascun/a candidato/a può presentare la propria candidatura per una sola area tra quelle sopra indicate.
3. I/le candidati/e dovranno essere, altresì, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca sia nazionale sia internazionale;
 - b) alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione dell'istruzione superiore e della ricerca sia nazionale sia internazionale;
 - c) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni, ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - d) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

- della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- e) conoscenza della lingua italiana e di quella inglese.

4. Non possono partecipare all'avviso, a pena di esclusione, coloro che si trovino in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dallo Statuto dell'ANVUR e da ogni altra disposizione vigente in materia di inconferibilità o incompatibilità di incarichi pubblici, nonché dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.

Articolo 3

Presentazione delle candidature

A decorrere dalle ore 18:00 del 17 marzo e fino alle ore 18:00 del 7 aprile 2026, le candidature devono essere presentate, a pena di esclusione, mediante la compilazione dell'apposita domanda disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, all'indirizzo internet <https://progetti.mur.gov.it/mur/consiglio-anvur2026/>.

1. Il format della domanda è allegato al presente Avviso (**All. 1**).
2. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a. il *Curriculum Vitae* del/della candidato/a, conformemente al format allegato al presente Avviso (**All. 2**);
 - b. una copia del documento di riconoscimento;
 - c. una lettera di presentazione, debitamente sottoscritta, volta a dar conto della qualificazione e delle attitudini del/della candidato/a in relazione all'incarico, secondo le seguenti modalità:
 - i. in caso di candidatura supportata da soggetti terzi (istituzioni, accademie, società scientifiche, esperti, organizzazioni degli studenti o delle parti sociali), la lettera deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o, nel caso di esperti, dall'esperto/a medesimo/a e caricata sulla piattaforma a cura del/della candidato/a;
 - ii. in caso di candidatura presentata direttamente dall'interessato/a, quest'ultimo/a dovrà assicurarsi che sia allegata una lettera di presentazione e referenza, sottoscritta da un esperto/a di chiara fama e di comprovata esperienza nel settore dell'istruzione superiore, della ricerca o della valutazione, esterno all'istituzione di appartenenza del/della candidato/a, con le modalità indicate nella piattaforma.
3. Il Comitato di Selezione valuta esclusivamente le candidature che risultano presentate con le modalità ed entro i termini di cui ai precedenti commi.
4. I/le candidati/e che presentino domanda per l'incarico di Componente del Consiglio direttivo in risposta al presente Avviso hanno facoltà di candidarsi altresì all'Avviso per la nomina del Presidente.

Articolo 4

Procedura di valutazione e di selezione

1. I nominativi dei soggetti da inserire nelle terne di cui all'articolo 1 sono selezionati dal Comitato di selezione costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 175



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

del 20 febbraio 2026, ai sensi dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e ss.mm.ii.

2. Il Comitato di selezione, previa verifica dell'ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, procede alla valutazione comparativa dei candidati.
3. Le terne di nomi di cui all'articolo 1 sono scelte tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Nella valutazione, il Comitato attribuisce particolare rilievo ai seguenti criteri:
 - a. ampiezza e prestigio del profilo scientifico;
 - b. comprovata esperienza e competenza nelle metodologie di valutazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;
 - c. comprovata esperienza nella definizione di politiche, indirizzi o programmi di ricerca e formazione, maturata all'interno di organi collegiali di governo, comitati scientifici o organismi di programmazione
 - d. autorevolezza e indipendenza desunte dal *curriculum vitae* e dalla lettera di presentazione di cui all'Art. 3.
4. Tenuto conto del numero delle candidature pervenute, all'esito della valutazione di cui al comma precedente, il Comitato si riserva la facoltà di selezionare una rosa di massimo 24 candidati/e, fino a sei per ciascuno degli ambiti di cui all'Articolo 2, da invitarsi eventualmente a un'audizione, finalizzata ad approfondire le competenze possedute, la capacità di elaborazione di criteri e indirizzi strategici, e l'attitudine all'esercizio delle funzioni collegiali di programmazione e gestione. L'audizione potrà svolgersi anche in modalità telematica.
5. Terminate le audizioni, il Comitato, con propria deliberazione motivata, individua, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e ss.mm.ii., quattro distinte terne di candidati, ciascuna composta da tre nominativi, da sottoporre al Ministro. Ogni terna è riferita a uno dei quattro ambiti di cui all'Articolo 2 e, nello specifico:
 - a. una terna per l'Area Tecnico-scientifica: corrispondente alle aree CUN 01, 02, 03, 04, 08, 09;
 - b. una terna per l'Area Scienze della vita e della salute: corrispondente alle aree CUN 05, 06, 07;
 - c. una terna per l'Area Economico-giuridico-umanistica: corrispondente alle aree CUN 10, 11, 12, 13, 14;
 - d. una terna per l'Area Istituzioni AFAM: comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6. Nella complessiva composizione delle terne il Comitato favorisce un'equilibrata rappresentanza di genere.
7. I nominativi delle quattro terne di cui al comma 5 sono elencati in ordine alfabetico e non costituiscono graduatoria di merito, ferma restando la valutazione di idoneità espressa dal Comitato per ciascuno di essi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

8. Il Comitato trasmette al Ministro dell'università e della ricerca il verbale conclusivo dei lavori, contenente le quattro terne dei candidati selezionati e le relative schede di valutazione sintetica.

Articolo 5

Nomina, durata del mandato, regime delle incompatibilità e trattamento economico dei componenti del Consiglio Direttivo

1. La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito delle quattro terne di nomi predisposte dal Comitato di selezione in conformità alla procedura di cui all'articolo 4.
2. I componenti del Consiglio direttivo, a esclusione del Presidente, restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e ss.mm.ii.
3. Con riferimento alla durata del mandato, al regime delle incompatibilità e al trattamento economico dei componenti del Consiglio Direttivo si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 del decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e ss.mm.ii.:
 - Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e ss.mm.ii., per la durata prevista dall'articolo 6, comma 2 del medesimo decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
 - L'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.
 - I dipendenti di università italiane, di istituzioni AFAM, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università, negli enti di ricerca e nelle istituzioni AFAM e non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.
 - Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

Articolo 6

Informativa sul trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informano i/le candidati/e che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e apposita informativa è allegata al presente Avviso e disponibile sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 7

Pubblicità

1. Del presente avviso verrà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e dell'A.N.V.U.R. e la comunicazione alle Istituzioni nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca.
2. Le terne di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e ss.mm.ii., definite dal Comitato di selezione, saranno rese pubbliche sui siti istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e dell'A.N.V.U.R.

Il Presidente del Comitato

Prof. Marco Mancini